

## Edilizia e Territorio

# Qualificazione, anche strutture in legno e paramassi tra le opere super-specialistiche

Le infrastrutture integrano l'elenco delle categorie tecnologiche, ma il Consiglio di Stato rinvia al Mit il decreto: va motivata la scelta di non tenere conto delle richieste di Ance e Finco ←

Saliranno da 13 a 15 le opere «superspecialistiche» per le quali il nuovo codice degli appalti prevede il divieto di avvalimento per importi superiori al 10% del contratto.

L'elenco delle 13 categorie superspecialistiche (prima erano 24) aggiornato nel 2014 con il decreto-casa (Dl 47/2014) è stato integrato con le categorie Os-12 B (barriere paramassi) e Os 32 (strutture in legno) dal ministero delle Infrastrutture. La novità è contenuta nel provvedimento che il ministero ha messo a punto per dare attuazione al codice appalti, nel punto in cui (articolo 89, comma 11) stabilisce che per le opere ad alto contenuto tecnologico non è ammesso il prestito di requisiti tra imprese. Il divieto di avvalimento, precisa il codice, scatta quando l'importo di queste lavorazioni raggiunge il 10% dell'importo del contratto.

Il decreto, composto di cinque articoli (oltre all'allegato con le categorie) stabilisce che le nuove regole scatteranno solo dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, cui seguiranno 12 mesi di «apposito monitoraggio» per verificarne l'attuazione.

Scadenze non destinate a non essere immediate. Anche perché nel frattempo il Consiglio di Stato ha rispedito a il provvedimento a Porta Pia, chiedendo un «supplemento di istruttoria» prima di dare l'ok al parere definitivo.

Motivo? Nel testo che ha accompagnato il decreto verso Palazzo Spada, i tecnici delle Infrastrutture hanno spiegato di aver accolto le richieste di Assoroccia (barriere paramassi) e Federlegno (strutture in legno). Il ministero però non avrebbe «fornito adeguati elementi istruttori in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica avanzate dalle altre associazioni di settore, ovvero l'Ance e la Finco, e non ha puntualmente esplicitato, nella documentazione trasmessa alla Sezione, la sua posizione in merito alle succitate osservazioni e proposte di

modifica» . Di qui la richiesta di integrare la documentazione prima di rilasciare il parere definitivo.